



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 652 del 20 DIC. 2024

OGGETTO: autorizzazione alla stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata per l'anno 2025.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ACCOGLIENZA – CUP – MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 20 DIC. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione
dott. Luigi Ortaglio

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico del Bilancio dell'anno 2025, per introiti complessivi pari ad € 350.000,00 al conto n. R41001000030 "ALPA Visite";
- ai Conti economici del Bilancio dell'anno 2025, per oneri complessivi di € 332.500,00 così suddivisi:
 - € 262.191,63 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
 - € 12.566,14 al n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo";
 - € 6.283,07 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA";
 - € 7.539,68 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
 - € 13.109,58 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
 - € 24.529,34 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";
 - € 6.280,56 al conto n. C51004000048 "oneri su LI.BE";

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 652 del 20 DIC. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che, con deliberazione n. 678 del 14/12/2023, è stata autorizzata la stipula di n. 3 convenzioni per l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, con scadenza al 31/12/2024;

Viste:

- la L. 08/11/2012 n. 189, modificativa della L. 03/08/2007 n. 120 "Attività libero-professionale intramuraria", che ha stabilito: "nelle Regioni e Province Autonome ove siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete,.....omissis.....previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente";
- la L.R. 30/12/2009 n. 33, che all'art.18, comma 8 ter prevede che "E' autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero-professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema";
- la DGR n. XI/3540 del 07/09/2020 ad oggetto "Approvazione linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL" nella parte in cui, al paragrafo n. 5, disciplina l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, prevedendo a carico dell'ASST:
 - l'inoltro a Regione Lombardia, della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, entro 60 giorni dall'adozione delle succitate linee guida (in sede di prima applicazione) ed entro il 30 settembre di ogni anno a valere sull'anno successivo;
 - la certificazione, ai fini della permanenza del regime sperimentale previsto dalla normativa regionale, di sussistenza delle condizioni riferite a ciascun professionista, strumentali all'autorizzazione con contestuale dichiarazione di adozione preventiva di ogni azione



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 652 del 20 DIC. 2024

necessaria e utile alla revisione organizzativa e programmatica, finalizzata a garantire ai professionisti la massima accessibilità e fruibilità degli spazi aziendali;

Richiamato il Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria, adottato con deliberazione n. 608 del 05/12/2024, disciplinante, all'art. 25, l'effettuazione di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, come segue:

- comma 1: *"l'Azienda, ai sensi della L. n. 189/2012 e della DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, qualora non disponga di adeguati spazi per l'esercizio dell'ALPI, può consentire lo svolgimento dell'ALPI Ambulatoriale in regime di intramoenia allargata, previa autorizzazione della DG Welfare, a seguito di richiesta aziendale indirizzata alla DG Welfare medesima, da effettuarsi con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno a valere sull'anno successivo";*
- comma 2: *"a seguito di tale autorizzazione, l'Azienda, in via residuale, concede il temporaneo svolgimento dell'ALPI presso gli studi professionali privati nel limite massimo autorizzato dalla DG Welfare, come previsto dalla normativa vigente.";*

Considerato che:

- con nota prot. n. 10382 del 30/09/2024 in atti, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha trasmesso alla DG Welfare Regione Lombardia la richiesta di autorizzazione, per l'anno 2025, all'esercizio di attività libero professionale, in regime di intramoenia allargata, per n. 3 professionisti della disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
- con nota del 18/11/2024 in atti, la DG Welfare ha autorizzato *"l'esercizio dell'intramoenia allargata relativamente alle discipline indicate nella predetta richiesta per l'anno 2025"*;
- con istanze in atti i dirigenti medici ortopedici interessati, a mezzo compilazione di apposita modulistica aziendale, hanno richiesto il rinnovo per l'anno 2025 delle convenzioni in scadenza al 31/12/2024 per l'effettuazione di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

Acquisito, in calce alla suindicata modulistica, il nulla osta del Direttore della UOC di appartenenza, del Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e del Direttore Sanitario;

Visti i testi di convenzione redatti secondo le indicazioni regionali, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che prevedono tra l'altro:

- art. 1: *"L'attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali"*;
- art. 3: *"Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura di rete della Azienda di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:*
 - *espletamento dell'attività di fatturazione;*
 - *inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;*
 - *prenotazione delle prestazioni"*;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 652 del 20 DIC. 2024

- art. 4: *"Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso";*

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, l'introito e il costo complessivo stimati derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 350.000,00 ed € 332.500,00, sono annotati ai Conti di Bilancio dell'esercizio 2025 indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza, al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, come previsto dal sopracitato *"Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria"*;

Ritenuto di autorizzare per l'anno 2025 la stipula delle convenzioni con ciascun professionista richiedente, per l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, approvandone i testi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare, per l'anno 2025, la stipula delle convenzioni con ciascun professionista richiedente, per l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, approvandone i testi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'introito e il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 350.000,00 ed € 332.500,00, sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio 2025 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di demandare il monitoraggio e la verifica dell'esecuzione delle attività in convenzione al Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 652 del 20 DIC. 2024

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 652 del 20 DIC. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 DIC. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 3 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

He for biped

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE TRA L'ASST GAETANO PINI-CTO E IL DOTT. FABRIZIO MONTIRONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI INTRAMOENIA ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 2 del Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 120 "*Attività libero-professionale intramuraria*". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome nelle quali siano presenti Aziende Sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime Aziende Sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale, rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato dall'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31.03.2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Ente o l'Azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'Azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del Decreto del Ministro della salute recante: "*Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria*";
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai

sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal D.L. n.158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) L'art. 18 della L.R. n. 33/2009, come novellato dalla L.R. n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare al comma 8 ter, il quale prevede che *"È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero-professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema."*;
- f) con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020 Regione Lombardia ha approvato le *"Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL"* che disciplinano, tra l'altro, l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa, nelle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti Aziende Sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. per l'ASST Gaetano Pini-CTO ricorrono le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini/CTO"),

E

Il dott. Fabrizio Montironi, nato a Monza il 17/01/1968, C.F. MNTFRZ68A17F704A, e-mail fabrizio.montironi@asst-pini-cto.it, in servizio presso la UOC Traumatologia Sportiva, con la posizione funzionale di Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in via Borromeo n. 4, Solaro (MI). Le modalità dello svolgimento sono contenute nel "*Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria*" dell'ASST Gaetano Pini/CTO, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle succitate disposizioni vigenti in materia.

Art.2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

Art.3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dall'Azienda di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di fatturazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
- prenotazione delle prestazioni.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST Gaetano Pini-CTO.

Art.4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'ASST Gaetano Pini/CTO mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art.5

(Ripartizione dei proventi)

L'ASST Gaetano Pini/CTO provvederà a riconoscere al Professionista, ed al personale di supporto all'uopo individuato se richiesto, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

Art.6

(Durata)

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, ha validità a partire dal 01.01.2025 sino al 31.12.2025, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. La presente convenzione è risolta qualora pervengano future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la stessa.

Art.7

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'ASST Gaetano Pini/CTO può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
4. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché qualora pervengano alla ASST future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia che si rendessero incompatibili con l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata di cui al presente accordo.

Art. 8

(Spazi e sicurezza)

1. Il professionista dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di accreditamento degli spazi nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tutti i costi di gestione dello studio e dei dispositivi sono a carico del Professionista.
2. Il professionista dichiara che nei locali sopraindicati, si svolge esclusivamente la propria attività Libera Professionale e che, negli stessi, non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività.
3. Il professionista garantisce che l'attività sanitaria viene svolta presso i locali sopraindicati, in ottemperanza agli adempimenti nei confronti dell'ATS di riferimento, previsti dalle disposizioni vigenti in tema di esercizio dell'attività presso gli studi professionali medici.
4. Il professionista garantisce che i locali sopraindicati sono dotati di certificazioni di conformità dello studio, degli impianti elettrici e delle apparecchiature radiologiche.

Art.9

(Copertura Assicurativa)

1. Il professionista garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, agli spazi ed alla strumentazione che mette a disposizione per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo.

Art.10

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 11

(Foro competente)

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

Art.12

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Il Professionista

Dott. Fabrizio Montironi

**CONVENZIONE TRA L'ASST GAETANO PINI-CTO E IL DOTT. FILIPPO RANDELLI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI
INTRAMOENIA ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL
PROFESSIONISTA.**

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 2 del Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 120 "*Attività libero-professionale intramuraria*". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome nelle quali siano presenti Aziende Sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime Aziende Sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale, rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato dall'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31.03.2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Ente o l'Azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'Azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del Decreto del Ministro della salute recante: "*Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria*";
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai

sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal D.L. n.158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) L'art. 18 della L.R. n. 33/2009, come novellato dalla L.R. n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare al comma 8 ter, il quale prevede che *"È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero-professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema."*;
- f) con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020 Regione Lombardia ha approvato le *"Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL"* che disciplinano, tra l'altro, l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa, nelle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti Aziende Sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. per l'ASST Gaetano Pini-CTO ricorrono le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini/CTO"),

E

Il dott. Filippo Randelli, nato a Milano il 02/10/1971, C.F. RNDFP71R02F205B, e-mail filippo.randelli@asst-pini-cto.it, in servizio presso la UOC Chirurgia Anca Displasica, con la posizione funzionale di Direttore di Struttura Complessa, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in via Flavio Baracchini n. 10, Milano. Le modalità dello svolgimento sono contenute nel *"Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria"* dell'ASST Gaetano Pini/CTO, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle succitate disposizioni vigenti in materia.

Art.2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

Art.3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dall'Azienda di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di fatturazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
- prenotazione delle prestazioni.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST Gaetano Pini-CTO.

Art.4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'ASST Gaetano Pini/CTO mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art.5

(Ripartizione dei proventi)

L'ASST Gaetano Pini/CTO provvederà a riconoscere al Professionista, ed al personale di supporto all'uopo individuato se richiesto, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

Art.6

(Durata)

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, ha validità a partire dal 01.01.2025 sino al 31.12.2025, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. La presente convenzione è risolta qualora pervengano future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la stessa.

Art.7

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'ASST Gaetano Pini/CTO può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
4. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché qualora pervengano alla ASST future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia che si rendessero incompatibili con l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata di cui al presente accordo.

Art. 8

(Spazi e sicurezza)

1. Il professionista dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di accreditamento degli spazi nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tutti i costi di gestione dello studio e dei dispositivi sono a carico del Professionista.
2. Il professionista dichiara che nei locali sopraindicati, si svolge esclusivamente la propria attività Libera Professionale e che, negli stessi, non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività.
3. Il professionista garantisce che l'attività sanitaria viene svolta presso i locali sopraindicati, in ottemperanza agli adempimenti nei confronti dell'ATS di riferimento, previsti dalle disposizioni vigenti in tema di esercizio dell'attività presso gli studi professionali medici.
4. Il professionista garantisce che i locali sopraindicati sono dotati di certificazioni di conformità dello studio, degli impianti elettrici e delle apparecchiature radiologiche.

Art.9

(Copertura Assicurativa)

1. Il professionista garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, agli spazi ed alla strumentazione che mette a disposizione per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo.

Art.10

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 11

(Foro competente)

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

Art.12

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Il Professionista

Dott. Filippo Randelli

CONVENZIONE TRA L'ASST GAETANO PINI-CTO E IL PROF. PIETRO SIMONE RANDELLI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI INTRAMOENIA ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 2 del Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 120 "*Attività libero-professionale intramuraria*". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome nelle quali siano presenti Aziende Sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime Aziende Sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale, rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato dall'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31.03.2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovevano procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Ente o l'Azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete, garantendo, mediante l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'Azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del Decreto del Ministro della salute recante: "*Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria*";
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai

sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal D.L. n.158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) L'art. 18 della L.R. n. 33/2009, come novellato dalla L.R. n. 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale, vincolandolo alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare al comma 8 ter, il quale prevede che *"È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero-professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema."*;
- f) con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020 Regione Lombardia ha approvato le *"Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL"* che disciplinano, tra l'altro, l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa, nelle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti Aziende Sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. per l'ASST Gaetano Pini-CTO ricorrono le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini/CTO"),

E

Il prof. Pietro Simone Randelli, nato a Milano, il 01/07/1969, C.F. RNDPRS69L01F205Q, e-mail pietro.randelli@asst-pini-cto.it, in servizio presso la UOC I Clinica Ortopedica, con la posizione funzionale di Direttore di Struttura Complessa, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in via Flavio Baracchini n. 10, Milano. Le modalità dello svolgimento sono contenute nel "*Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria*" dell'ASST Gaetano Pini/CTO, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle succitate disposizioni vigenti in materia.

Art.2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

Art.3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dall'Azienda di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di fatturazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

- prenotazione delle prestazioni.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST Gaetano Pini-CTO.

Art.4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'ASST Gaetano Pini/CTO mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art.5

(Ripartizione dei proventi)

L'ASST Gaetano Pini/CTO provvederà a riconoscere al Professionista, ed al personale di supporto all'uopo individuato se richiesto, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

Art.6

(Durata)

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, ha validità a partire dal 01.01.2025 sino al 31.12.2025, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione. La presente convenzione è risolta qualora pervengano future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, nonché qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la stessa.

Art.7

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'ASST Gaetano Pini/CTO può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni

dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
4. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché qualora pervengano alla ASST future disposizioni da parte della DG Welfare di Regione Lombardia che si rendessero incompatibili con l'esercizio di attività libero professionale in regime di intramoenia allargata di cui al presente accordo.

Art. 8

(Spazi e sicurezza)

1. Il professionista dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di accreditamento degli spazi nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tutti i costi di gestione dello studio e dei dispositivi sono a carico del Professionista.
2. Il professionista dichiara che nei locali sopraindicati, si svolge esclusivamente la propria attività Libera Professionale e che, negli stessi, non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività.
3. Il professionista garantisce che l'attività sanitaria viene svolta presso i locali sopraindicati, in ottemperanza agli adempimenti nei confronti dell'ATS di riferimento, previsti dalle disposizioni vigenti in tema di esercizio dell'attività presso gli studi professionali medici.
4. Il professionista garantisce che i locali sopraindicati sono dotati di certificazioni di conformità dello studio, degli impianti elettrici e delle apparecchiature radiologiche.

Art.9

(Copertura Assicurativa)

1. Il professionista garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, agli spazi ed alla strumentazione che mette a disposizione per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo.

Art.10

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 11

(Foro competente)

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

Art.12

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Il Professionista

Prof. Pietro Simone Randelli